

Statuto dell'Associazione

"DALLA PARTE DEL CITTADINO"**Art. 1 (DENOMINAZIONE E SEDE)**

E' costituita, ai sensi del D. Lgs. 117/2017, del codice civile per quanto compatibile e delle leggi vigenti in materia, l'associazione denominata **"DALLA PARTE DEL CITTADINO"**, di seguito denominata "associazione", con sede in Pescara.

La denominazione sociale dell'associazione, una volta ottenuta l'iscrizione nella sezione Associazioni di Promozione Sociale del Registro Unico Nazionale del Terzo Settore o equivalenti, sarà integrata automaticamente con gli acronimi E.T.S. (Ente del Terzo Settore) e A.P.S. (Associazione di Promozione Sociale) e diventerà **"E.T.S. DALLA PARTE DEL CITTADINO A.P.S."**.

L'associazione non ha fine di lucro e gli eventuali utili devono essere destinati direttamente alla realizzazione delle finalità istituzionali di cui all'art. 2.

E' vietato distribuire, anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione, nonché fondi, riserve comunque denominate o capitale a fondatori, associati, lavoratori e collaboratori, amministratori e altri componenti degli organi sociali, anche nel caso di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo.

Gli utili o gli avanzi di gestione sono impiegati esclusivamente per la realizzazione delle attività istituzionali e di quelle ad esse direttamente connesse.

La durata dell'associazione è illimitata.

La sede dell'associazione potrà essere mutata con deliberazione dell'assemblea dei soci. L'Associazione potrà istituire sezioni o sedi secondarie.

Art. 2 (SCOPO E OGGETTO SOCIALE)

1. L'Associazione è apartitica e aconfessionale, e fonda la propria attività istituzionale ed associativa sui principi costituzionali della democrazia, della partecipazione sociale e sull'attività di volontariato.

2. L'Associazione persegue, senza scopo di lucro, finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, attraverso l'esercizio, in via esclusiva o principale e prevalentemente in favore di terzi, di una o più attività di interesse generale.

3. Essa opera nei seguenti settori:

- promozione e tutela dei diritti umani, civili, sociali e politici, nonché dei diritti dei consumatori e degli utenti delle attività di interesse generale di cui al presente articolo, promozione delle pari opportunità e delle iniziative di aiuto reciproco, incluse le banche dei tempi di cui all'articolo 27 della legge 8 marzo 2000, n. 53, e i gruppi di acquisto solidale di cui all'articolo 1, comma 266, della legge 24 dicembre 2007, n.24. **(Art. 5 lettera w D.Lgs. 117/2017)**

- educazione, istruzione e formazione professionale, ai sensi della legge 28 marzo 2003, n.53, e successive modificazioni, nonché le attività culturali di interesse sociale con finalità educativa; **(Art. 5 lettera d D.Lgs. 117/2017)**

- formazione extra-scolastica, finalizzata alla prevenzione della dispersione scolastica e al successo scolastico e formativo, alla prevenzione del bullismo e al contrasto della povertà educativa; **(Art. 5 lettera l D.Lgs. 117/2017)**

4. L'Associazione "DALLA PARTE DEL CITTADINO" si prefigge di rendere fruibili in favore dei singoli cittadini, senza discriminazioni di sesso, religione e di nazionalità, i principi fondamentali della Carta Costituzionale, consentendo alle persone che ritengano di aver subito un torto, un sopruso, una vessazione, sia da una struttura privata che da una pubblica amministrazione, di accedere al mondo



della giustizia assumendo ogni iniziativa idonea a garantirli come singoli e come collettività.

L'Associazione "DALLA PARTE DEL CITTADINO" più in particolare intende perseguire l'obiettivo di **rendere più semplice l'esercizio di un diritto da parte di un Cittadino**, soprattutto nei riguardi di coloro che per posizione economica si trovano in situazione di svantaggio, in quanto ritiene che esso sia significativo per migliorare la loro dignità e la partecipazione alla vita sociale.

L'Associazione "DALLA PARTE DEL CITTADINO" muove la propria azione assumendo quale primario scopo sociale **il miglioramento della qualità della vita del Cittadino**, promuovendo ogni azione utile al soddisfacimento dei suoi bisogni fondamentali e **per consentire il pieno e concreto esercizio dei suoi diritti** in materia di: protezione della salute e della sicurezza, diritto alla tutela degli interessi economici, diritto al risarcimento dei danni, diritto alla corretta informazione, diritto ad un ambiente sano. L'elenco è meramente esemplificativo.

Per raggiungere questi fondamentali scopi, è indispensabile per l'Associazione la valutazione dei rischi e dei benefici nell'affrontare qualsiasi problematica nell'interesse del Cittadino. E' questa la ragione per cui l'Associazione intende progressivamente attivare un processo standardizzato di formazione di pareri e orientamenti giurisprudenziali al fine di giungere rapidamente a preventivare la migliore soluzione per l'assistenza all'associato o al Cittadino;

L'Associazione intende conseguire la propria mission fornendo, a chiunque lo richieda, un primo orientamento informativo da realizzarsi attraverso una assistenza consulenziale gratuita, anche mediante l'utilizzo dei sistemi informatici, affinché il Cittadino possa cogliere da subito le concrete opportunità di un'azione legale ovvero l'utilizzo di soluzioni negoziali alternative.

te - Ufficio
territoriale

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

L'Associazione nel perseguire i propri scopi non intende caratterizzarsi per vicinanza partitica o ideologica al sistema politico e intende mantenere una netta distanza per conseguire al meglio le sue finalità in piena indipendenza e autonomia.

I settori nei quali, in particolare, l'Associazione intende promuovere i propri interventi attraverso idonee e concrete iniziative riguardano quelli:

- di studi, ricerche e convegni volti all'orientamento e all'informazione della pubblica opinione, ai fini di una concreta attuazione della difesa dei diritti e degli interessi dei consumatori e degli utenti in genere;
- per la tutela dei diritti e degli interessi del Cittadino nei confronti della pubblica amministrazione e delle aziende private che a vario titolo producono, distribuiscono ed erogano beni e servizi di interesse pubblico;
- per la difesa e la tutela dei diritti e degli interessi dei Cittadini nella loro qualità di risparmiatori, investitori o contribuenti, che acquistino o comunque fruiscono di prodotti e servizi bancari, creditizi, finanziari, assicurativi e postali, attraverso il ricorso allo strumento giudiziario in tutte le ipotesi di irregolare funzionamento dei mercati e il diritto del Cittadino a ricevere corrette comunicazioni e informazioni circa le condizioni economiche dei relativi prodotti e servizi offerti;
- per la promozione del corretto rapporto tra cittadini e giustizia;
- per la concreta tutela della salute delle persone e del rispetto dei diritti del malato e della sua famiglia, anche nei rapporti con le strutture sanitarie pubbliche e private e con le aziende produttrici e distributrici di prodotti e servizi destinati alla salute delle persone;
- per la tutela di bambini, anziani, disabili e persone economicamente svantaggiate;



• per la promozione e per la prestazione, diretta e indiretta, di servizi di assistenza ed informazione agli associati, quali quelli degli adempimenti fiscali, nonché legali in ambito amministrativo, del lavoro, dell'ambiente, della previdenza sociale, dell'assistenza alle persone svantaggiate, dell'informatica e infine dei prodotti finanziari, commerciali e assicurativi;

• per le finalità di cui sopra, la commercializzazione di beni e servizi ai propri soci strettamente compatibili con il raggiungimento degli scopi sociali, anche attraverso collaborazioni esterne all'Associazione;

• per la soddisfazione dei bisogni degli associati nella gestione del proprio lavoro e nelle relazioni sociali, mediante la progettazione e l'organizzazione di servizi di consulenza ed assistenza per l'avvio di attività imprenditoriali e professionali;

• per tutte le sopra elencate finalità e scopi, l'Associazione intende promuovere ed organizzare incontri, dibattiti e specifici corsi di formazione a cui possono partecipare, oltre agli associati, ogni Cittadino interessato che condivida la *mission* dell'Associazione.

Svolgere ogni altra attività non specificamente menzionata ma comunque collegata con quelle precedenti, purché coerente con le finalità istituzionali e idonea a perseguirne il raggiungimento.

L'Associazione può svolgere, ex art.6 del Codice del Terzo settore, anche attività diverse da quelle di interesse generale, a condizione che esse siano secondarie e strumentali all'attività principale. La determinazione delle attività diverse è rimessa al Consiglio Direttivo che, osservando le eventuali delibere dell'assemblea dei soci in materia, è tenuto a rispettare i criteri e i limiti stabiliti dal predetto Codice e dalle disposizioni attuative dello stesso rispetto allo svolgimento di tali attività.

L'Associazione potrà, altresì, porre in essere raccolte pubbliche di fondi, al fine di finanziare le proprie attività di interesse generale, nelle forme, nelle condizioni e nei limiti di cui all'art.7 del Codice del Terzo settore e dei successivi decreti attuativi dello stesso.

Le attività di cui sopra sono svolte dall'associazione prevalentemente tramite le prestazioni dei propri aderenti. I volontari sono persone che per loro libera scelta svolgono, per il tramite dell'associazione, attività in favore della comunità e del bene comune, mettendo a disposizione il proprio tempo e le proprie capacità.

La loro attività deve essere svolta in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro, neanche indiretti, ed esclusivamente per fini di solidarietà.

L'attività dei volontari non può essere retribuita in alcun modo, neppure dai beneficiari.

Ai volontari possono essere rimborsate dall'associazione soltanto le spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata, entro limiti massimi e alle condizioni preventivamente stabilite dall'Organo di amministrazione: sono in ogni caso vietati rimborsi spese di tipo forfetario.

Le spese sostenute dai volontari possono essere rimborsate nei limiti di quanto previsto dall'art. 17 del Decreto Legislativo 3 luglio 2017 n. 117.

La qualità di volontario è incompatibile con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo e con ogni altro rapporto di lavoro retribuito con l'associazione.

L'associazione deve assicurare i volontari contro gli infortuni e le malattie connessi allo svolgimento dell'attività di volontariato, nonché per la responsabilità civile verso i terzi.



L'associazione può assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo o di altra natura ai sensi dell'articolo 16 del Decreto Legislativo 3 luglio 2017 n. 117.

ART. 3 (PATRIMONIO SOCIALE E RISORSE ECONOMICHE)

L'associazione trae le risorse economiche per il funzionamento e per lo svolgimento delle proprie attività da:

- 1) quote associative;
- 2) contributi pubblici e privati;
- 3) donazioni e lasciti testamentari;
- 4) rendite patrimoniali;
- 5) proventi da attività di raccolta fondi;
- 6) attività di cui all'articolo 6 del D.Lgs. 117/2017 e ss.mm. e ii.
- 7) ogni altra entrata compatibile con le disposizioni legislative vigenti in materia

Tali risorse vanno a costituire il patrimonio sociale.

I contributi degli aderenti sono costituiti dalle eventuali quote associative annuali, stabilite dall'assemblea dei soci che ne determina l'ammontare.

E' vietato distribuire, anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale durante la vita dell'associazione.

L'associazione deve impiegare gli utili o gli avanzi di gestione per la realizzazione delle attività istituzionali.

Il patrimonio sociale è utilizzato per lo svolgimento dell'attività statutaria ai fini dell'esclusivo perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.

ART. 4 (BILANCI)

L'esercizio sociale inizia il 1° gennaio e termina il 31 dicembre di ogni anno.

L'Organo di amministrazione dovrà predisporre il bilancio di esercizio secondo

le modalità stabilite dall'art. 13 del D.Lgs. 117/2017 e ss.mm.ii., sottoporlo all'approvazione dell'assemblea dei soci entro i primi 4 mesi successivi alla chiusura e depositato presso il Registro Unico Nazionale del Terzo Settore. Il Bilancio, oltre a fornire una rappresentazione veritiera e corretta della situazione patrimoniale, economica e finanziaria dell'Associazione, con distinzione tra quella attinente all'attività istituzionale e quella relativa alle attività direttamente connesse, deve contenere una sintetica descrizione dei beni, contributi e lasciti ricevuti.

Indipendentemente dalla redazione del bilancio annuale, l'Associazione, per ogni attività occasionale di raccolta pubblica di fondi eseguita in concomitanza di celebrazioni, ricorrenze, o campagne di sensibilizzazione, redige entro quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio un apposito e separato rendiconto dal quale devono risultare, anche a mezzo di relazione illustrativa, in modo chiaro e trasparente, le entrate e le spese relative a ciascuna di detta celebrazione, ricorrenza o campagna di sensibilizzazione.

ART. 5 (I SOCI)

L'associazione è aperta a tutti coloro che, interessati alla realizzazione delle finalità istituzionali, ne condividano lo spirito e gli ideali.

Il numero degli associati è illimitato ma, in ogni caso, non può mai essere inferiore al minimo stabilito dalla Legge.

Possono aderire all'associazione le persone fisiche e gli enti del Terzo settore o senza scopo di lucro che condividono le finalità della stessa e che partecipano alle attività dell'associazione con la loro opera, con le loro competenze e conoscenze.



Non è possibile prevedere alcuna discriminazione in relazione all'ammissione degli associati né alcuna differenza di trattamento fra i soci riguardo ai diritti e ai doveri nei confronti dell'associazione.

ART. 6 (CRITERI DI AMMISSIONE ED ESCLUSIONE DEI SOCI)

L'ammissione a socio è subordinata alla presentazione di apposita domanda scritta da parte degli interessati.

Sulle domande di ammissione si pronuncia il Comitato Direttivo; la relativa deliberazione è comunicata all'interessato ed annotata nel libro soci.

Il Comitato Direttivo deve comunicare e motivare le eventuali reiezioni all'interessato entro 60 giorni.

Qualora la domanda di ammissione non sia accolta dal Comitato Direttivo, chi l'ha proposta può entro 60 giorni dalla comunicazione della deliberazione di rigetto, chiedere che sull'istanza si pronunci l'Assemblea, che delibera sulle domande non accolte, se non appositamente convocati, in occasione della loro successiva convocazione.

La qualità di socio si perde per decesso, per esclusione, per decadenza o per recesso.

L'esclusione dei soci è deliberata dall'Assemblea, su proposta del Comitato Direttivo per comportamento contrastante con gli scopi dell'associazione e per persistenti violazioni degli obblighi statutari.

Il socio decade automaticamente in caso di mancato versamento della eventuale quota associativa annua.

Prima di procedere all'esclusione devono essere contestati per iscritto al socio gli addebiti che allo stesso vengono mossi, consentendo facoltà di replica.

L'associato può sempre recedere dall'associazione.

Chi intende recedere dall'associazione deve comunicare in forma scritta la sua decisione al Comitato Direttivo, il quale dovrà adottare una apposita deliberazione da comunicare adeguatamente all'associato.

Il socio receduto o escluso non ha alcun diritto sul patrimonio dell'associazione né alla restituzione delle quote associative versate che sono intrasmissibili e non rivalutabili.

ART. 7 (DOVERI E DIRITTI DEI SOCI)

Tutti i soci sono obbligati:

1) ad osservare il presente statuto, gli eventuali regolamenti interni e le deliberazioni legalmente adottate dagli organi associativi;

2) a mantenere sempre un comportamento corretto nei confronti dell'associazione;

3) a versare l'eventuale quota associativa;

Tutti i soci hanno diritto:

1) a partecipare effettivamente alla vita dell'associazione,

2) a partecipare all'Assemblea con diritto di voto;

3) ad accedere alle cariche associative;

4) a prendere visione di tutti gli atti deliberati e di tutta la documentazione relativa alla gestione dell'associazione con possibilità di ottenerne copia.

ART. 8 (ORGANI DELL'ASSOCIAZIONE)

Sono Organi dell'associazione:

1) l'Assemblea dei soci,

2) il Comitato Direttivo;

3) il Presidente;

4) Organo di Controllo, se deliberato dall'assemblea o previsto per legge;



5) il Collegio dei Probiviri, se deliberato dall'assemblea.

L'elezione degli Organi dell'associazione non può essere in alcun modo vincolata o limitata ed è informata a criteri di massima libertà di partecipazione all'elettorato attivo e passivo.

ART. 9 (ASSEMBLEA)

L'Assemblea è composta da tutti i soci ed è l'organo sovrano dell'associazione.

Hanno diritto di voto tutti coloro che sono iscritti, da *almeno 3 mesi*, nel libro soci.

Ogni socio ha diritto ad esprimere un solo voto. Ogni socio potrà farsi rappresentare in Assemblea da un altro socio con delega scritta. Ogni socio non potrà ricevere più di 3 deleghe.

L'Assemblea si riunisce in seduta ordinaria su convocazione del Presidente almeno una volta all'anno e ogniqualvolta lo stesso Presidente o il Comitato

Direttivo o almeno un decimo degli associati ne ravvisino l'opportunità.

L'Assemblea ordinaria indirizza tutta la vita dell'associazione ed in particolare:

- 1) approva il bilancio di esercizio, preventivo e l'eventuale bilancio sociale;
- 2) elegge e revoca i componenti del Comitato Direttivo e degli eventuali Organo di controllo e Collegio dei Probiviri e, se previsto, il soggetto incaricato della revisione legale dei conti;
- 3) delibera l'eventuale regolamento interno, dei lavori assembleari e le sue variazioni;
- 4) delibera l'esclusione dei soci;
- 5) delibera le eventuali quote associative;
- 6) delibera sulla responsabilità dei componenti degli organi sociali e promuove azione di responsabilità nei loro confronti;

7) delibera su tutti gli altri oggetti sottoposti al suo esame dal Comitato Direttivo ed attribuiti dalla legge, dall'atto costitutivo o dallo statuto alla sua competenza.

L'Assemblea straordinaria delibera sulle modifiche dello statuto e sullo scioglimento, trasformazione, fusione o la scissione dell'associazione, con relativa devoluzione del patrimonio.

Sia l'Assemblea ordinaria che quella straordinaria sono presiedute dal Presidente o in sua assenza dal Vice-Presidente e, in assenza di entrambi da altro membro del Comitato Direttivo eletto fra i presenti.

Le convocazioni sono effettuate mediante avviso scritto o strumenti di comunicazione elettronica (e-mail, ecc.) da recapitarsi ai soci almeno 8 giorni prima della data della riunione contenente ordine del giorno, luogo, data e orario della prima e della eventuale seconda convocazione o in alternativa mediante analogo avviso da affiggersi presso la sede sociale, almeno 15 giorni prima della data dell'Assemblea.

In difetto di convocazione formale o di mancato rispetto dei termini di preavviso, saranno ugualmente valide le adunanze cui partecipano di persona o per delega tutti i soci.

L'Assemblea è validamente costituita, in prima convocazione quando sia presente o rappresentata almeno la metà più uno dei soci.

In seconda convocazione l'Assemblea è validamente costituita qualunque sia il numero dei soci intervenuti o rappresentati.

L'Assemblea ordinaria e straordinaria, sia in prima che in seconda convocazione, deliberano a maggioranza dei presenti eccezion fatta per le deliberazioni riguardanti lo scioglimento, trasformazione, fusione o la scissione





O

2nd

classmate

Versteigert

Versteigert

Versteigert

Versteigert

quali di essi è attribuita la rappresentanza dell'associazione e precisando se disgiuntamente o congiuntamente.

Ove decada oltre la metà dei membri del Comitato, l'Assemblea deve provvedere alla nomina di un nuovo Comitato Direttivo.

Il Comitato Direttivo elegge al suo interno il Presidente, il Vice-Presidente e il Segretario.

Al Comitato Direttivo sono attribuite le seguenti funzioni:

1. curare l'esecuzione delle deliberazioni dell'Assemblea;
2. formulare i programmi di attività associativa sulla base delle linee approvate dall'Assemblea;
3. predisporre il bilancio di esercizio, preventivo e l'eventuale bilancio sociale;
4. deliberare sulle domande di nuove adesioni e sui provvedimenti di esclusione dei soci;
5. curare la gestione di tutti i beni mobili e immobili di proprietà dell'associazione o ad essa affidati;
6. provvedere agli affari di ordinaria amministrazione non spettanti all'Assemblea dei soci

Il Comitato Direttivo è presieduto dal Presidente o in caso di sua assenza dal Vice-Presidente e, in assenza di entrambi, da altro membro del Comitato medesimo eletto fra i presenti.

Il Comitato Direttivo si riunisce tutte le volte che il Presidente lo ritenga necessario oppure quando ne sia fatta richiesta da almeno 2/3 (due terzi) dei membri e comunque almeno due volte l'anno.



La convocazione avverrà nelle forme che il Consiglio Direttivo riterrà opportuno rispettando nei casi ordinari un preavviso di almeno otto giorni; in caso di urgenza potrà essere convocato anche telefonicamente.

I verbali di ogni adunanza del Comitato, redatti a cura del Segretario e sottoscritti dallo stesso e da chi ha presieduto la riunione, vengono conservati agli atti.

Il potere di rappresentanza attribuito agli amministratori è generale. Le limitazioni del potere di rappresentanza non sono opponibili ai terzi se non sono iscritte nel Registro unico nazionale del Terzo settore o se non si prova che i terzi ne erano a conoscenza.

ART. 11 (IL PRESIDENTE)

Il Presidente, eletto dal Comitato Direttivo al suo interno, ha il compito di presiedere lo stesso nonché l'Assemblea dei soci e resta in carica per 4 anni ed è rieleggibile.

Al Presidente è attribuita la rappresentanza dell'associazione di fronte a terzi ed in giudizio.

In caso di sua assenza o impedimento le sue funzioni spettano al Vice-Presidente o, in assenza, al membro del Comitato più anziano d'età.

Il Presidente cura l'esecuzione delle deliberazioni del Comitato Direttivo e, in caso d'urgenza, ne assume i poteri chiedendo ratifica allo stesso dei provvedimenti adottati nella riunione immediatamente successiva che egli dovrà contestualmente convocare.

ART. 12 (IL COLLEGIO DEI PROBIVIRI) (qualora previsto)

Il Collegio dei Probiviri, eventualmente nominato, è composto da 3 membri nominati dall'Assemblea dei soci fra i soci stessi e resta in carica per 4 anni ed i suoi componenti sono rieleggibili per 2 mandati.

Il Collegio dei Probiviri, di propria iniziativa o su richiesta scritta di un organo dell'associazione o di singoli soci, valuta eventuali infrazioni statutarie compiute da singoli soci e dagli organi dell'associazione, proponendo i provvedimenti del caso al Comitato Direttivo e all'Assemblea.

Il Collegio inoltre svolge funzioni arbitrali per la risoluzione di eventuali controversie tra organi dell'associazione, se concordemente richiesto dalle parti.

ART. 13 (ORGANO DI CONTROLLO) (eventuale)

L'Organo di controllo, anche monocratico, è nominato al ricorrere dei requisiti previsti dalla Legge.

I componenti dell'Organo di controllo, ai quali si applica l'art. 2399 del Codice civile, devono essere scelti tra le categorie di soggetti di cui al co. 2, art. 2397 del Codice civile. Nel caso di organo collegiale, i predetti requisiti devono essere posseduti da almeno uno dei componenti.

L'Organo di controllo vigila sull'osservanza della Legge e dello Statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione, anche con riferimento alle disposizioni del D.Lgs. 8 giugno 2001, n. 231, qualora applicabili, nonché sulla adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento. Esso esercita inoltre il controllo contabile nel caso in cui non sia nominato un soggetto incaricato della Revisione legale dei conti o nel caso in cui un suo componente sia un revisore legale iscritto nell'apposito registro. L'organo di controllo esercita inoltre compiti di monitoraggio dell'osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, ed attesta che l'eventuale bilancio sociale sia stato redatto in conformità alle linee guida ministeriali. Il bilancio sociale dà atto degli esiti del monitoraggio svolto dai sindaci.



I componenti dell'organo di controllo possono in qualsiasi momento procedere, anche individualmente, ad atti di ispezione e di controllo, e a tal fine, possono chiedere agli amministratori notizie sull'andamento delle operazioni sociali o su determinati affari.

Se l'Organo di controllo non esercita il controllo contabile e se ricorrono i requisiti previsti dalla Legge, l'associazione deve nominare un Revisore legale dei conti o una Società di revisione legale iscritti nell'apposito registro.

ART. 14 (CLAUSOLA COMPROMISSORIA)

Tutte le controversie insorgenti tra l'associazione ed i soci e tra i soci medesimi saranno devolute all'esclusiva competenza di un collegio arbitrale composto da tre arbitri, due dei quali designati da ciascuna delle parti ed un terzo, con funzioni di presidente, designato dai primi due arbitri o, in difetto, dal giudice di pace competente per territorio.

La parte che vorrà sottoporre la questione al collegio arbitrale dovrà comunicarlo all'altra con lettera raccomandata da inviarsi entro il termine perentorio di venti giorni dalla data dell'evento originante la controversia, indicando anche il nominativo del proprio arbitro.

L'arbitrato si terrà presso la sede sociale ed il collegio giudicherà il lodo secondo diritto ed equità, dovendosi considerare ad ogni effetto come irrituale.

ART. 15 (SCIoglimento)

In caso di estinzione o scioglimento dell'associazione, il patrimonio residuo è devoluto, previo parere positivo dell'Ufficio regionale del Registro unico nazionale del Terzo settore, da quando sarà operativo, e salva diversa destinazione imposta dalla Legge, ad altri enti del Terzo settore.



ART. 16 (DISPOSIZIONI FINALI)

Per quanto non è espressamente previsto dal presente Statuto, dagli eventuali Regolamenti interni e dalle deliberazioni degli organi associativi, si applica quanto previsto dal Decreto Legislativo 3 luglio 2017, n. 117 e ss.mm. e ii. (Codice del terzo settore) e, in quanto compatibile, dal Codice civile.

(IMPARATO VERONICA)

Veronica Imparato

(DIMUZIO GELTRUDE)

Geltrude Dimuzio

(PAGLUCA ALESSIA)

Alessia Pagluca

(PERUZZI ROBERTO)

Roberto Peruzzi

(SCOCCHIA FABRIZIO)

Fabrizio Scocchia

(TINARI ALFREDO)

Alfredo Tinari

(SPOSO CRISTIANA)

Cristiana Sposo